

**DIRETTIVA 2006/2/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2006****che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2*Articolo 2*

considerando quanto segue:

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(1) La direttiva 96/74/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile <sup>(2)</sup>, dispone che l'etichetta indichi la composizione delle fibre dei prodotti tessili e che siano eseguiti controlli analizzando la conformità dei prodotti in questione con le indicazioni riportate sull'etichetta.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2) Nella direttiva 96/73/CE sono indicati metodi uniformi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

(3) Sulla base di recenti risultati di ricerche ad opera di un gruppo di lavoro tecnico, la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo le fibre polilattide ed elastomultiestere all'elenco delle fibre che figura negli allegati I e II alla citata direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Occorre quindi definire metodi di prova uniformi per le fibre polilattide ed elastomultiestere.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(5) Occorre pertanto modificare conseguentemente la direttiva 96/73/CE.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

(6) Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili,

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione (GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35).

## ALLEGATO

Il capitolo 2 dell'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue <sup>(1)</sup>:

1) La tabella «METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA» è sostituita dalla seguente tabella:

## «2. METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA

Metodo	Campo di applicazione		Reattivo
N. 1	Acetato	Determinate altre fibre	Acetone
N. 2	Determinate fibre proteiche	Determinate altre fibre	Ipoclorito
N. 3	Viscosa, cupro o determinati tipi di modal	Cotone	Acido formico e cloruro di zinco
N. 4	Poliammide o nylon	Determinate altre fibre	Acido formico, 80 % m/m
N. 5	Acetato	Triacetato	Alcol benzilico
N. 6	Triacetato o polilattide	Determinate altre fibre	Diclorometano
N. 7	Determinate fibre celluloseiche	Poliestere o elastomultiestere	Acido solforico, 75 % m/m
N. 8	Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre	Determinate altre fibre	Dimetileformammide
N. 9	Determinate clorofibre	Determinate altre fibre	Disolfuro di carbonio/acetone, 55.5/44.5 v/v
N. 10	Acetato	Determinate clorofibre	Acido acetico glaciale
N. 11	Seta	Lana o pelo	Acido solforico, 75 % m/m
N. 12	Iuta	Determinate fibre animali	Metodo del tenore di azoto
N. 13	Polipropilene	Determinate altre fibre	Xilene
N. 14	Determinate altre fibre	Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile)	Metodo del concentrato di acido solforico
N. 15	Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastane, acetati, triacetati	Determinate altre fibre	Cicloesano»

2) Il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente testo:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), fibra di cocco (12), fibra di saggina (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), acrilico (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed elastomultiestere (45).»

3) Il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), acrilico (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (34), polipropilene (36), elastane (42), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45).»

4) Il punto 1.2 del metodo n. 4 è sostituito dal seguente testo:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilico (26), clorofibra (27), poliestere (34), polipropilene (36), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45).»

<sup>(1)</sup> Numero delle fibre: 1. poliestere (34) ex (31), 2. polipropilene (36) ex (33), 3. elastane (42) ex (39), 4. fibra di vetro (43) ex (40). Cfr. direttiva 96/74/CE (GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38), modificata dalla direttiva 97/37/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).

5) Il metodo n. 6 è modificato come segue:

a) I punti 1 e 2 del metodo n. 6 sono sostituiti dal seguente testo:

«1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo è applicabile, dopo eliminazione del materiale non fibroso, alle mischie binarie di:

1. triacetato (24) o polilattide (33a)

con

2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilico (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45).

*Nota*

Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.»

b) Il punto 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00, salvo nel caso del poliestere ed elastomultiestere, per i quali il valore di "d" è 1,01.»

6) Il punto 1.2 del metodo n. 7 è sostituito dal seguente testo:

«2. Poliestere (34) ed elastomultiestere (45).»

7) Il metodo n. 8 è modificato come segue:

a) Il punto 1.2 è sostituito dal seguente testo:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed elastomultiestere (45).»

b) Il punto 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00, escluso nei seguenti casi:

lana 1,01

cotone 1,01

cupro 1,01

modal 1,01

poliestere 1,01

elastomultiestere 1,01.»

8) Il punto 1.2 del metodo n. 9 è sostituito dal seguente testo:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45).»

9) I punti 1.1 e 1.2 del metodo n. 13 sono sostituiti dal seguente testo:

«1. polipropilene (36)

con

2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45).»

10) Il punto 1.2 del metodo n. 14 è sostituito dal seguente testo:

«2. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed elastomultiestere (45).»

---